COMMISSIONE VI

FINANZE

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERANGELO PALEARI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303) 13

Paleari Pierangelo, *Presidente*, (gruppo forza Italia) *Relatore f.f.* 13, 14

Caleffi Franco, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 13

Michielon Mauro (gruppo lega nord) 13

Trevisanato Sandro (gruppo forza Italia) 14

Sostituzioni:

Paleari Pierangelo, *Presidente* 13

Votazione nominale:

Paleari Pierangelo, *Presidente* 14

ALLEGATI:

Allegato 1: testo della proposta di legge ... 17

Allegato 2: emendamenti e subemendamento presentati al testo della proposta di legge 18

La seduta comincia alle 15,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Flego e Frosio Roncalli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Michielon e Gilberti.

Seguito della discussione della proposta di legge Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Michielon ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ».

Ricordo che nella seduta del 28 giugno 1995 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverto che, in data 19 luglio scorso, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che gli articoli e gli emendamenti oggi esaminati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole sul subemendamento Michielon 0.1.1.1 e sugli emendamenti del relatore 1.1, 2.1 e Tit. 1.

FRANCO CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con i pareri del relatore.

Quanto al subemendamento Michielon 0.1.1.1, esso tiene conto delle obiezioni sollevate dal Governo, e pertanto sono favorevole. Desidero però richiamare l'attenzione sul termine di sei mesi ivi previsto, in quanto ritengo che la previsione di tre mesi sia più che sufficiente, anche per non allungare eccessivamente i termini dell'operazione in questione.

MAURO MICHIELON. Il subemendamento 0.1.1.1 è volto a recepire le osservazione svolte dal collega Trevisanato nel corso della discussione: in caso di amnistia, prescrizione o non luogo a procedere, il contribuente potrà continuare a fruire della sospensione del pagamento delle soprattasse se promuoverà azione civile nei confronti del professionista. Nel caso in cui l'azione civile dimostrasse il dolo o la colpa del professionista, quest'ultimo pagherà la soprattassa dovuta.

Si tratta di un subemendamento volto a tutelare maggiormente il professionista e a fornire un'ulteriore garanzia sulla buona fede del contribuente che ha promosso il ricorso nei suoi confronti. Si tratta a mio giudizio di una proposta migliorativa, che va incontro – ripeto –

anche alle giuste obiezioni sollevate dal deputato Trevisanato.

Accolgo inoltre la proposta del rappresentante del Governo di ridurre a tre mesi il termine per promuovere l'azione civile, e riformulo in tal senso il subemendamento.

SANDRO TREVISANATO. Confermo quanto sottolineato dall'onorevole Michielon: il subemendamento 0.1.1.1 supera l'eccezione che avevo sollevato nella precedente riunione e, a mio avviso, oltre a colmare un vuoto legislativo che lasciava aperta la possibilità di azioni in danno all'erario, dà certezza del fatto che, in assenza di un giudizio penale di accertamento di responsabilità del professionista, il contribuente si faccia carico di un accertamento in sede civilistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel testo riformulato, il subemendamento Michielon 0.1.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, così come subemendato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

Il relatore ha proposto, con l'emendamento Tit. 1, il seguente nuovo titolo: « Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per ritardato od omesso versamento delle imposte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 1303 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Michielon ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, *con il seguente nuovo titolo:* « Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per ritardato od omesso versamento delle imposte » (1303).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agostini, Asquini, Ballaman, Barra, Bonfietti, Brunale, Castellani, Castellazzi, Cennamo, Colucci, Conte, Gilberti, Jannone, Lucchese, Manca, Mariani, Michielon, Molgora, Pace Giovanni, Paleari, Pistone, Ranieri, Trevisanato, Turci e Vannoni.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 28 luglio 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Proposta di legge Michielon ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per il ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

ART. 1.

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le soprattasse di cui al presente articolo nonchè gli interessi di cui all'articolo 9 sono sospesi nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali il mancato, insufficiente o tardivo versamento è dipeso da fatto doloso di terzi professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiali e dei consulenti del lavoro. La sospensione è concessa dal direttore del Dipartimento delle entrate su istanza del contribuente o del sostituto di imposta che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha pagato l'imposta ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto versamento ad uno dei succitati professionisti. Le soprattasse e gli interessi sono irrogati direttamente in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ».

ART. 2.

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le soprattasse e le pene pecuniarie di cui all'articolo 44 del presente decreto ed all'articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, nonché gli interessi previsti dal presente decreto sono sospesi nei confronti dei contribuenti per i quali il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'IVA è dipeso dal fatto doloso di terzi professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiali e dei consulenti del lavoro. La sospensione è concessa dal direttore del dipartimento delle entrate su istanza del contribuente o del sostituto di imposta che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha pagato l'IVA ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto versamento ad uno dei succitati professionisti. Le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono irrogati direttamente in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'emendamento 1. 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuerà ad avvalersi della sospensione dal pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro sei mesi dalla sentenza di cui sopra, fornendone prova all'ufficio competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile.

0. 1. 1. 1.

Michielon, Trevisanato.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, commessa da dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, con allegata copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, e sempre che si dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, tardivo od incompleto.

3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1, sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. L'ufficio dispone lo sgravio nei confronti del contribuente anche quando l'azione penale nei confronti del professionista si sia conclusa con una pronuncia estintiva del reato.

4. Nel caso che l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate. I termini di prescrizione e decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista.

6. *Con decreto del Ministro delle finanze*, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore.

7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per i periodi di imposta precedenti, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali.

1. 1.

Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Il Relatore.

Titolo

Sostituirlo con il seguente: Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.

Tit. 1.

Il Relatore.